

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

## DETERMINAZIONE

N. G10482 del 21/07/2014

Proposta n. 12640 del 21/07/2014

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Medico Veterinario: BORGHINI PAOLO - Codice RI0165F.

**Proponente:**

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”. Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Medico Veterinario: BORGHINI PAOLO – Codice RI0165F.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale”, che, all’art. 21 “Pratica della inseminazione artificiale”, dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l’attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la domanda pervenuta in data 16/07/2014, ed acquisita dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Area Flussi Documentali e Protocollo Generale in data 18/07/2014 con prot. n. 415928, con la quale il Medico Veterinario Borghini Paolo, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Rieti al n. 165, chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

VISTO il Verbale del 21/07/2014, conservato agli atti presso l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, dal quale risulta che la verifica

documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata in data 21/07/2014 congiuntamente dall'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole e dall'Area Sanità Veterinaria, ha dato esito positivo;

#### DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, il Medico Veterinario BORGHINI PAOLO, nato a Rieti in data 01/10/1977, residente a Rieti, loc. Vazia, via Bernardinetti n. 17, iscritto all'Albo professionale dei Medici Veterinari della provincia di Rieti al n. 165 – Cod. Fiscale BRGPLA77R01H282E;

2 - di attribuire al Medico Veterinario BORGHINI PAOLO il codice univoco identificativo a livello nazionale RI0165F;

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione, previo parere dell'apposita Commissione, qualora il sopra citato Medico Veterinario Borghini Paolo si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

- rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri di produzione dello sperma autorizzati;
- mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- certificare l'intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione;
- conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione;
- trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestarne l'avvenuta distruzione;
- comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro di produzione dello sperma autorizzato che ha fornito il materiale seminale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani